

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modificazioni ed integrazioni, che al comma 8 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, vengono estese, nell'ambito della contrattazione, al personale dipendente dal Ministero della sanità attualmente inquadrato nei profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo le norme del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto applicabili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 1995, n. 73, che agli artt. 1 e 2 inquadra il personale del Ministero della sanità appartenente ai profili professionali indicati nell'art. 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 1, lett. g) del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di cui alle premesse, nella dirigenza del ruolo sanitario, articolato su due livelli;

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del CCNL dell'Area I della Dirigenza del 5 aprile 2001, per dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute, sottoscritto in data 23 dicembre 2004 ed in particolare l'articolo 6, comma 7, con il quale è stato disapplicato il D.P.C.M. 13 dicembre 1995 con riferimento ai dirigenti di II fascia con professionalità sanitarie;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 15 luglio 2002, n. 145 (Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato), che ha soppresso il Ruolo Unico e ha previsto che in ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108 (Regolamento sui ruoli della dirigenza delle Amministrazioni dello Stato);

Visto il CCNL dell' Area 1 - Dirigenza per il quadriennio giuridico 2002/2005 ed il biennio economico 2002/2003, del 21 aprile 2006;

Visto l'accordo quadro per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza per il quadriennio 2006/2009, sottoscritto il 1° febbraio 2008, ed in particolare l'art. 2 che raggruppa nell'Area I i dirigenti del comparto dei Ministeri, ivi compresi i dirigenti i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute di cui ALL'ART 2 DELLA LEGGE N. 120 DEL 2007;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 120, recante norme in materia di dirigenti del Ministero della salute rientranti nei profili professionali sanitari;

Visto il decreto interministeriale _____, in corso di perfezionamento, di istituzione del ruolo dirigenziale del Ministero della salute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2007, di rideterminazione della dotazione organica del Ministero della salute, registrato alla Corte dei Conti il 5 ottobre 2007, reg. 10, foglio 128, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – n. 260 dell'8 novembre 2007;

Tenuto conto che manca una disciplina per il reclutamento dei dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero ed una individuazione dei criteri per il passaggio dalla sezione distinta del ruolo dirigenziale del Ministero, istituita ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 120, al ruolo **generale** dei dirigenti di **II fascia, di cui all'art. 1** del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108;

Ravvisata la necessità di adeguare le previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 dicembre 1995, n. 73, all'evoluzione normativa e contrattuale della dirigenza sanitaria di ex I livello;

Ritenuto altresì di dover maggiormente dettagliare, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale ed in relazione alle diverse professionalità dirigenziali del Ministero della salute, la tabella A allegata al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2007, di rideterminazione della dotazione organica del Ministero della salute, anche ai fini di una efficace e trasparente programmazione delle assunzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 (Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);

Tenuto conto che nelle procedure selettive oggetto del presente provvedimento occorre altresì far riferimento, per quanto applicabili alle Amministrazioni dello Stato, ai criteri vigenti per il corrispondente personale del Servizio sanitario nazionale ed in particolare alle norme dettate dai decreti del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, nn. 483 e 484;

Visti i decreti del Ministro della sanità del 30 e 31 gennaio 1998, e successive modifiche ed integrazioni, di individuazione delle specializzazioni richieste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale;

Vista la proposta formulata dal Ministro della salute con nota _____;

Preso atto dell'esito della consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale dirigente dell'Area 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri _____, con il quale il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di _____;

DECRETA

CAPO I

Art. 1

(Programmazione del fabbisogno dei dirigenti delle professionalità sanitarie)

1. I posti di dirigente delle professionalità sanitarie del Ministero della salute da coprire mediante il concorso di cui al successivo art. 2 sono determinati, in attuazione di quanto previsto dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di programmazione del fabbisogno di personale.
2. L'emanazione dei bandi di concorso e l'assunzione dei candidati utilmente collocati in graduatoria rimangono subordinate alle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia.
3. **Ai dirigenti di cui ai precedenti commi sono conferiti gli incarichi previsti dall'art. 80 del CCNL dell' Area 1 - Dirigenza per il quadriennio giuridico 2002/2005 ed il biennio economico 2002/2003, del 21 aprile 2006.**

Art. 2

(Concorso pubblico per esami per il reclutamento dei dirigenti delle professionalità sanitarie))

1. Alla qualifica di dirigente delle professionalità sanitarie del Ministero della salute si accede mediante concorso pubblico per esami.
2. Restano ferme le regole generali sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, ivi comprese quelle dettate dal decreto n. 487 del 1994 citato in premessa, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di requisiti generali, di bandi di concorso, di modalità di presentazione delle domande di partecipazione, di categorie riservatarie e preferenze, di svolgimento delle prove, di composizione, adempimenti e compensi delle commissioni esaminatrici, di adempimenti dei concorrenti, di formazione delle graduatorie e di assunzioni.

3. Attesa la professionalità richiesta per lo svolgimento delle relative funzioni, i requisiti specifici per il reclutamento dei dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute sono:

- possesso della laurea specialistica (LS) in psicologia, biologia, chimica, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutica, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, ovvero del diploma di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento equiparato – ai sensi del decreto ministeriale 5 maggio 2004 citato nelle premesse – alle predette lauree specialistiche (LS) ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, o delle lauree riconosciute equipollenti dalla normativa vigente;
 - possesso di diploma di specializzazione rientrante tra quelli indicati nei decreti del Ministro della sanità del 30 e 31 gennaio 1998, e successive modifiche ed integrazioni, citati in premessa;
 - abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione all'albo dell'ordine professionale.
4. La specificazione dei requisiti di cui al comma precedente verrà effettuata, previo apposito atto del Ministro della salute, nel relativo bando di concorso, in corrispondenza della tipologia dei posti messi a concorso ed in relazione alle esigenze di servizio dell'Amministrazione.

Art. 3 (Prove d'esame)

1. Il concorso per esami di cui all'articolo precedente consiste in due prove scritte, di cui una a contenuto teorico-pratico, ed in una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera, tra quelle indicate nel bando.
2. L'indicazione delle materie e dei contenuti delle prove di cui al comma precedente verrà effettuata nel relativo bando di concorso in corrispondenza della tipologia dei posti messi a concorso.

CAPO II

Art. 4 (Programmazione del fabbisogno dei dirigenti di **II fascia** con professionalità sanitaria)

1. I posti disponibili nel ruolo **generale dei dirigenti di II fascia**, istituito ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, da ricoprire mediante le procedure selettive di cui ai successivi artt. 5 e 6, sono determinati, compatibilmente con il numero dei posti vacanti nella dotazione organica dei dirigenti **di II fascia** con professionalità sanitaria, in sede di programmazione del fabbisogno di personale.
2. L'emanazione dei bandi di concorso per l'accesso dall'esterno e l'assunzione dei candidati utilmente collocati in graduatoria, rimangono subordinate alle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia.
3. L'attivazione delle procedure di selezione di cui all'art. 6, è comunicata, con almeno 15 giorni di anticipo, al Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, Dipartimento della Funzione Pubblica – U.P.P.A. mediante invio dello schema del relativo avviso di selezione.

Art. 5

(Concorso pubblico per l'accesso dall'esterno alla qualifica di dirigente di **II fascia** con professionalità sanitaria)

1. L'accesso dall'esterno alla qualifica di dirigente di **II fascia** con professionalità sanitaria del Ministero della salute, riguardante il 30% dei posti disponibili, avviene mediante concorso pubblico bandito ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272.
2. Attesa la professionalità richiesta per lo svolgimento delle relative funzioni, i requisiti specifici per l'accesso alla qualifica di dirigente di **II fascia** con professionalità sanitaria del Ministero della salute sono:
 - possesso della laurea specialistica (LS) in psicologia, biologia, chimica, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutica, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, ovvero del diploma di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento equiparato – ai sensi del decreto ministeriale 5 maggio 2004 citato nelle premesse – alle predette lauree specialistiche (LS) ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, o delle lauree riconosciute equipollenti dalla normativa vigente;
 - per le professionalità diverse da quella di medico chirurgo:
 - possesso di diploma di specializzazione rientrante tra quelli indicati nei decreti del Ministro della sanità del 30 e 31 gennaio 1998, e successive modifiche ed integrazioni, citati in premessa;
 - per la professionalità di medico chirurgo:
 - possesso di diploma di specializzazione rientrante tra quelli indicati nei citati decreti del Ministro della sanità del 30 e 31 gennaio 1998, e successive modifiche ed integrazioni, appartenenti all'area della sanità pubblica;
 - abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione all'albo dell'ordine professionale.
3. Con apposito atto del Ministro della salute verranno predefinite le necessarie integrazioni alla disciplina generale di accesso alla dirigenza di **II fascia**, in relazione a specifiche esigenze di servizio ed alla professionalità di tipo sanitario oggetto delle selezioni di cui al presente articolo
4. Nel provvedimento di cui al comma precedente potranno essere altresì previsti, limitatamente al profilo di medico chirurgo, in alternativa a quanto indicato al terzo punto del secondo comma del presente articolo, ulteriori diplomi di specializzazione sempre rientranti tra quelli indicati nei decreti del Ministro della sanità del 30 e 31 gennaio 1998, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6

(Procedura selettiva riservata per titoli e prova d'esame)

1. Il personale di ruolo del Ministero della salute appartenente alla sezione distinta del ruolo dirigenziale del Ministero della salute, istituita ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 120, transita nel ruolo **generale** dei dirigenti di **II fascia**, istituito ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, mediante selezione riservata per titoli e **colloquio**, attivata di norma annualmente per una percentuale del 70% dei posti resi disponibili ai sensi dell'art. 4 del presente decreto.

2. La percentuale indicata al comma precedente assorbe la riserva per il personale interno prevista dall'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272.
3. Rimangono ferme le regole generali dettate dal decreto n. 272 del 2004 citato in premessa, in materia di commissioni esaminatrici e di svolgimento delle selezioni, nonché il rinvio operato dall'art. 23, comma 1, dello stesso decreto, al decreto n. 487 del 1994 citato in premessa, e successive modifiche ed integrazioni.
4. I requisiti generali per la partecipazione alla procedura selettiva riservata sono:
 - possesso del diploma di specializzazione rientrante tra quelli indicati nei decreti del Ministro della sanità del 30 e 31 gennaio 1998, e successive modifiche ed integrazioni, citati in premessa, limitatamente a quelli appartenenti all'area di sanità pubblica per la professionalità di medico chirurgo, e di almeno cinque anni di anzianità di servizio di ruolo presso il Ministero della salute nella corrispondente qualifica di dirigente delle professionalità sanitarie del Ministero della salute;
 - ovvero, per i candidati in possesso di diploma di specializzazione diverso da quelli di cui al punto precedente, possesso di almeno sette anni di anzianità di servizio di ruolo presso il Ministero della salute nella corrispondente qualifica di dirigente delle professionalità sanitarie del Ministero della salute;
 - ovvero, per i candidati che non siano in possesso del diploma di specializzazione, il possesso di una anzianità di servizio di ruolo di almeno dieci anni presso il Ministero della salute, nella corrispondente qualifica di dirigente delle professionalità sanitarie del Ministero della salute;
 - iscrizione all'albo dell'ordine professionale.
5. La specificazione dei requisiti di cui al comma precedente, previa adozione di apposito atto del Ministro della salute, verrà effettuata nel relativo avviso di selezione in corrispondenza della tipologia dei posti messi a concorso ed in relazione alle esigenze di servizio dell'Amministrazione.
6. Il provvedimento del Ministro potrà individuare, limitatamente al profilo di medico chirurgo, ad integrazione dell'elenco dei diplomi di specializzazione di cui al primo punto del comma 4, ulteriori diplomi di specializzazione sempre rientranti tra quelli indicati nei decreti del Ministro della sanità del 30 e 31 gennaio 1998, e successive modifiche ed integrazioni

Art. 7

(Prova d'esame e valutazione titoli)

1. La selezione per titoli ed esame di cui all'articolo precedente consiste nella valutazione del curriculum formativo e professionale del candidato e in una prova **consistente in un colloquio** finalizzata a valutare le competenze e le capacità di natura amministrativa e gestionale del candidato.
2. L'indicazione (...) dei contenuti della prova di cui al comma precedente verrà effettuata nel relativo avviso di selezione in corrispondenza della tipologia dei posti resi disponibili.
3. La commissione esaminatrice predetermina i criteri di valutazione del curriculum e della prova in relazione ai posti oggetto della selezione, attribuendo comunque **non meno del 50%** del punteggio complessivo **al colloquio** ed assegnando ai titoli di **servizio non meno del 15% del medesimo punteggio**.

Art. 8
(Ciclo di attività formative)

1. Coloro che superano la selezione di cui al precedente art. 6 sono inquadrati nel ruolo **generale** dei dirigenti di **II fascia, di cui all'art. 1** del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, mediante stipula di apposito contratto individuale di lavoro e, **entro l'anno successivo a quello di sottoscrizione del contratto**, sono tenuti a frequentare un ciclo di attività formative, organizzato dalla Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche – Scuola nazionale della pubblica amministrazione.

Art. 9
(Norma di salvaguardia)

1. Per quanto non previsto dal presente provvedimento, si continuano ad applicare le norme di cui al decreto n. 487 del 1994 citato in premessa, e successive modifiche ed integrazioni, ove compatibili.

Art. 10
(Dotazione organica)

1. Limitatamente al personale con qualifica dirigenziale di **II fascia**, la Tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2007, citato in premessa, fermi restando i contingenti complessivi individuati per ciascuna qualifica e la relativa spesa, è sostituita dalla allegata Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 12
(Norma transitoria)

1. Nell'ambito ed ai fini della procedura concorsuale di cui all'art. 2 (Concorso pubblico per esami), per il solo personale assunto anteriormente alla data del presente decreto, il servizio prestato presso il Ministero della salute con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per almeno tre anni, anche non continuativi, in una qualifica corrispondente a quella di dirigente delle professionalità sanitarie del Ministero della salute, equivale al possesso del diploma di specializzazione di cui al comma 3 del medesimo articolo.

2. **Il 30% dei posti di dirigente delle professionalità sanitarie del Ministero della salute da coprire mediante il concorso di cui all' art. 2 è riservato al personale assunto anteriormente alla data del presente decreto presso il Ministero della salute con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non inferiore a tre anni, anche non continuativi, in una qualifica corrispondente a quella di dirigente delle professionalità sanitarie.**

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, _____

MINISTERO DELLA SALUTE

QUALIFICHE DIRIGENZIALI		DOTAZIONE ORGANICA	
Dirigenti 1° fascia		Totale	19
Dirigenti di II fascia	Sanitari (Medico – Veterinario – Chimico – Farmacista)	105	Totale 205
	Amministrativi (Amministrativo – Analista di organizzazione e metodo – Economista – Statistico attuarlo – Informatico – Ingegnere)	100	
Dirigenti delle professionalità sanitarie (Medico – Veterinario – Chimico – Farmacista – Biologo – Psicologo)		Totale	318